



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "PERUGIA 12"

Via Cestellini, 3 – 06135 Ponte San Giovanni (Perugia)

C.F. 94127320540 - COD. MEC. PGIC840009

Tel. centralino 075 395539 – 075 393320 – Fax 075 393906

E-mail: PGIC840009@istruzione.it – PEC: PGIC840009@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito: www.istitutocomprensivoperugia12.edu.it



Circ. n. 292

Perugia, 30 marzo 2022

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
AI PERSONALE DOCENTE
AI PERSONALE ATA

I.C. Perugia 12

Oggetto: Termine dello stato di emergenza – Sintesi della normativa in vigore dal 01/04/2022 in merito alla gestione della situazione pandemica da Covid-19.

A seguito dell'entrata in vigore del DL n. 24 del 24/03/2022 ed alla luce delle note del Ministero dell'Istruzione n. 620 del 28/03/2022 e n. 410 del 29/03/2022, si comunicano le nuove disposizioni che, dal 01/04/2022, interverranno per gli istituti scolastici nella gestione della pandemia da Covid-19.

- Misure generali di sicurezza

Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico, fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30/04/2022).

È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.

Sono esclusi dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione:

- gli alunni di età inferiore ai 6 anni;
- gli alunni ed il personale con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, comprovate da apposita documentazione medica;
- gli alunni che stanno svolgendo attività sportiva.

- Gestione dei casi di positività

Le seguenti misure si applicano per tutti gli ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di I grado):

- Non sono previste in nessun caso quarantene scolastiche.
- In assenza di casi positivi e fino a 3 casi positivi all'interno della stessa classe/sezione non si applica alcuna misura aggiuntiva ulteriore rispetto ai già vigenti obblighi relativi al distanziamento e all'uso delle mascherine chirurgiche.
- Nel caso di almeno quattro casi di positività tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, ciascuno segnalato in un periodo di tempo inferiore ai 5 giorni di distanza l'uno dall'altro, le

attività proseguono in presenza per i docenti e per tutti gli alunni, indipendentemente dal loro stato vaccinale. Gli alunni che abbiano superato i sei anni e i docenti dovranno utilizzare le mascherine Ffp2 per i dieci giorni successivi all'ultimo contatto con il quarto soggetto positivo.

- In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per gli alunni della classe/sezione, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

- Didattica digitale integrata

Dal 01/04/2022 l'attività didattica a distanza può essere richiesta solo dai genitori degli alunni in isolamento per infezione Covid. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Agli alunni affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'alunno.

- Obbligo vaccinale personale scolastico

La nota ministeriale n. 620 del 28/03/2022 stabilisce che fino al 15/06/2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico. Resta dunque valida la disposizione di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 44/2021 che prevede che *"l'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute"*.

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del DL n. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di € 100).

- Personale ATA

Pur permanendo l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico, il personale ATA non vaccinato può rientrare al lavoro dal 01/04/2022 fornito di green pass base (anche solo con tampone negativo). La nota ministeriale prevede infatti che il personale ATA, non svolgendo "attività didattiche a contatto con gli alunni", pur se inadempiente all'obbligo vaccinale e fermo restando tale obbligo, possa essere riammesso in servizio dalla data di entrata in vigore del citato DL n. 24, e normalmente adibito allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

- Docenti non vaccinati

La nota ministeriale n. 620 del 28/03/2022 fornisce disposizioni specifiche per il personale docente ed educativo considerato che *"la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati"*. Pertanto, il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale *"impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica"*. Rimane in vigore l'art. 4-ter.2, c. 4 del DL 44/2021 in base al quale i dirigenti scolastici dovranno provvedere dal 01/04/2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività

didattica.

Il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione. Al personale in questione si applicano, fino al 15/06/2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento.

- Verifica green pass

Sebbene dal 01/04/2022 anche il personale non vaccinato possa rientrare a scuola, si precisa che per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30/04/2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del DL 22/04/2021, n. 521. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano a trovare applicazione le procedure automatizzate finora utilizzate o anche la verifica manuale con l'app verifica C19.

Fino al 30/04/2022 il green pass base dovrà continuare ad essere esibito da chiunque accederà alle istituzioni scolastiche.

- Congedi straordinari Covid

Il 31/03/2022 scade la misura che consentiva i congedi straordinari per i lavoratori con figli di età al di sotto dei 14 anni, in isolamento. Resta in vigore, fino al 31/05/2022, la disposizione che consente ai genitori con figli in isolamento di richiedere lo smart working semplificato.

Per ogni ulteriore approfondimento in merito a quanto esposto, si rimanda alle note ministeriali citate in premessa, allegate alla presente circolare.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Simona Ferretti

*(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti
dell'art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993)*